Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

della Circoscrizione del Tribunale di Pordenone
33170 Pordenone - Largo San Giorgio, 7/3 - Tel. 0434/20394 - Fax 0434/209910
e-mail: segreteria@odcec.pn.it - sito: www.odcec.pn.it - pec: odcec.pn@odcecpn.legalmail.it
C.F.: 91071170939

Pordenone, 17 marzo 2017

Circolare n. 4/2017

Prot. 618/2017

Agli ISCRITTI
Loro sedi – a mezzo mail

Gentili colleghe, gentili colleghi,
di seguito alcune informative di interesse generale:

PUBBLICAZIONE DEL REGOLAMENTO REGIONALE CONCERNENTE L'ELENCO REGIONALE DEI REVISORI DEGLI ENTI LOCALI

E' stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia n. 11 del 15 marzo 2017 il Regolamento regionale concernete l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, emanato con Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 44/Pres..
Il testo del regolamento è allegato alla presente mail.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI NON SUSSISTENZA DI SITUAZIONI DI INCOMPATIBILITA':

E' stato concesso termine fino al **20 marzo p.v.** per procedere al deposito dell'autocertificazione in merito all'insussistenza di cause di incompatibilità ex art. 4 del D.Lgs 139/2005 per l'anno 2016.
Ricordiamo che tale adempimento è richiesto in quanto gli Ordini locali devono periodicamente verificare le situazioni di incompatibilità dei dottori commercialisti iscritti all'Albo, anche mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12. 2000, n° 445.
Si invitano gli iscritti a tener conto di quanto sopra e di procedere, se non già provveduto, all'adempimento richiesto.

COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI DI STUDIO

Rinnoviamo l'invito ad aderire alle Commissioni di Studio trasmettendo alla segreteria il modulo già trasmesso. A breve trasmetteremo gli elenchi delle disponibilità pervenute ai coordinatori per l'avvio delle Commissioni stesse.

INFORMATIVE DEL CONSIGLIO NAZIONALE

Si richiama la Vostra attenzione sull' informativa n. 13/2017 del Consiglio Nazionale relativa al documento redatto dal Consiglio medesimo in occasione dell'audizione avanti la Commissione parlamentare avente ad oggetto l'indagine conoscitiva sulle possibili semplificazioni nel settore fiscale.
Il testo del documento è disponibile sul portale del Consiglio Nazionale, Area Istituzionale, sezione "Documenti, Studi e Ricerche".

SEGNALAZIONE EVENTI

Si segnalano i seguenti eventi accreditati da altri ODCEC per i quali si allegano locandine pervenute:
- *"Legal risk, evoluzione e presidi di controllo per la banca"*, convegno che si terrà il pomeriggio del 29 marzo p.v. a Verona, presso la Sala Convegni della Banca Popolare di Verona organizzato dal Centro Studi Alma Iura;

Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili

della Circoscrizione del Tribunale di Pordenone
33170 Pordenone - Largo San Giorgio, 7/3 - Tel. 0434/20394 - Fax 0434/209910
e-mail: segreteria@odcec.pn.it - sito: www.odcec.pn.it - pec: odcec.pn@odcecpn.legalmail.it
C.F.: 91071170939

- *"I profili di responsabilità degli organi societari e il mondo cooperativo"*, convegno che si terrà il giorno 10 aprile 2017 a Udine presso il Centro Culturale Paolino d'Aquileia organizzato dall'ODCEC di Udine in collaborazione con l'Ordine degli Avvocati di Udine e ConfCooperative FVG.

RIUNIONI DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
Le prossime riunioni del Consiglio dell'Ordine, fissate fino alla pausa estiva, si terranno nelle seguenti date: lunedì 27 marzo (seduta straordinaria); giovedì 6 aprile; giovedì 11 maggio; giovedì 8 giugno; giovedì 13 luglio.

Grazie dell'attenzione e un cordiale saluto

La Presidente
Michela Colin

REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

BOLLETTINO UFFICIALE

n. 11
DEL 15 MARZO 2017

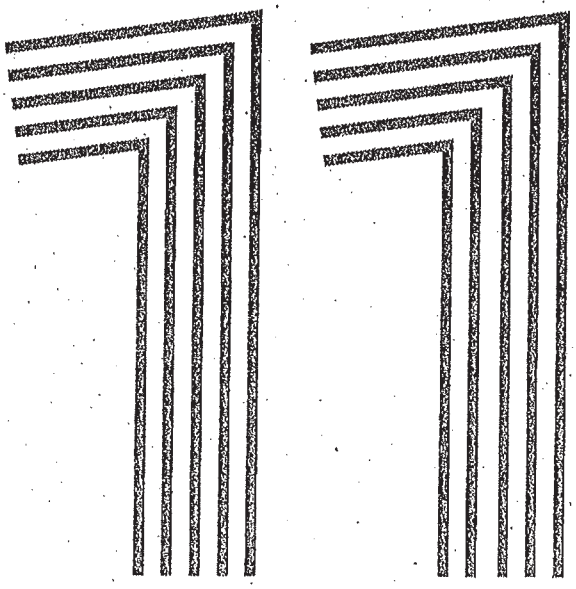

Anno LIV n. 11

17_11_1_DPR_44_1_TESTO

Decreto del Presidente della Regione 28 febbraio 2017, n. 044/Pres.

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), che al titolo III, capo II (articoli 24-29) contiene disposizioni in materia di revisione economico-finanziaria degli enti locali;

VISTO il comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 18/2015 che prevede che con Regolamento di attuazione è determinata l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, in base alla tipologia di enti e classi demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi;

CONSIDERATO, altresì, che il comma 4 dell'articolo 26 della legge regionale 18/2015 ha precisato che il suddetto Regolamento definisce, in particolare, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale e le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione dal sorteggio, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco regionale;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

VISTO l'articolo 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'articolo 12 dello Statuto di autonomia);

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 190 di data 10 febbraio 2017;

DECRETA

1. È emanato il "Regolamento regionale concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali)", nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.
2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

SERRACCHIANI

Documento non ufficiale

17_11_1_DPR_44_2_ALL1

Regolamento concernente l'articolazione, le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, le modalità di sorteggio e le cause di esclusione, nonché le cause di cancellazione e sospensione dall'elenco, in attuazione dell'articolo 26, commi 3 e 4 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali).

Art. 1 oggetto
Art. 2 elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali
Art. 3 iscrizione nell'elenco regionale
Art. 4 requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale
Art. 5 modalità per la presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco regionale
Art. 6 accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale
Art. 7 formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale
Art. 8 aggiornamento dell'elenco regionale
Art. 9 sorteggio dei revisori
Art. 10 nomina dei revisori e composizione del collegio
Art. 11 cancellazione e sospensione dall'elenco regionale
Art. 12 disposizione transitoria
Art. 13 entrata in vigore

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'articolazione dell'elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali, di seguito denominato elenco regionale, istituito ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), in base alla tipologia di enti e fasce demografiche, al numero di incarichi di revisore svolti presso gli enti locali, nonché al numero di crediti formativi, in attuazione dell'articolo 26, comma 3, della medesima legge regionale n. 18/2015.

2. Il presente regolamento definisce le modalità e i termini di iscrizione nell'elenco regionale, nonché le modalità di tenuta e di aggiornamento dell'elenco medesimo, in attuazione dell'articolo 26, comma 4, della legge regionale n. 18/2015.

3. Il presente regolamento definisce, altresì, le procedure del sorteggio, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale n. 18/2015.

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

Art. 2
Elenco regionale dei revisori dei conti degli enti locali

1. L'elenco regionale, di cui all'articolo 26 della legge regionale n. 18/2015, è articolato in base alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, raggruppati nelle seguenti fasce:

a) fascia 1: comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, secondo tre sottofasce:

1) A- comuni con popolazione fino 5.000 abitanti;

2) B- comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti;

3) C- comuni con popolazione tra 10.001 e 15.000 abitanti;

b) fascia 2: comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, comuni previsti all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 12 dicembre 2014, n. 26 (Riordino del sistema Regione-Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia. Ordinamento delle Unioni territoriali intercomunali e riallocazione di funzioni amministrative) e Unioni territoriali intercomunali.

Art. 3
Iscrizione nell'elenco regionale

1. Ai fini dell'inserimento dei soggetti nell'elenco regionale trova applicazione l'articolo 1, comma 2, del decreto del Ministro dell'Interno 15 febbraio 2012, n. 23 (Regolamento adottato in attuazione dell'articolo 16, comma 25, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante: <<Istituzione dell'elenco dei revisori dei conti degli enti locali e modalità di scelta dell'organo di revisione economico-finanziario>>).

2. I soggetti vengono inseriti nell'elenco regionale in relazione alla tipologia e alla dimensione demografica degli enti locali, secondo le fasce di cui all'articolo 2, comma 1.

3. I soggetti possono chiedere di essere inseriti in una o più fasce di enti locali, fermo restando il possesso dei requisiti previsti per ciascuna fascia.

Art. 4
Requisiti per iscrizione nell'elenco regionale

1. Per l'iscrizione nell'elenco regionale, i richiedenti devono avere conseguito, nel periodo decorrente dal 1° dicembre del penultimo anno precedente al 30 novembre dell'anno precedente, almeno trenta crediti formativi per aver partecipato a corsi ovvero a seminari formativi in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti territoriali.

2. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia A, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno tre anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

Documento di lavoro Legale

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

3. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia B, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno cinque anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno tre anni.

4. Per l'inserimento nella fascia 1, sottofascia C, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno otto anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto incarichi di revisore dei conti presso un ente locale per la durata di almeno sei anni.

5. Per l'inserimento nella fascia 2, i richiedenti devono altresì essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) iscrizione da almeno dieci anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine;

b) aver svolto almeno due incarichi di revisore dei conti presso un ente locale, ciascuno per la durata di tre anni.

6. I soggetti che sono iscritti da almeno due anni nel registro dei revisori legali o all'Ordine e che hanno conseguito il numero di crediti formativi di cui al comma 1, ma non hanno maturato il requisito del numero di incarichi necessari per l'inserimento nella fascia 1), possono, a domanda, essere inseriti nella fascia 2) solamente per il periodo necessario per maturare il requisito mancante riferito al numero di incarichi. Al raggiungimento del requisito relativo al numero degli incarichi, i medesimi soggetti possono fare domanda per essere iscritti solo nella fascia 1).

7. Lo svolgimento dei percorsi formativi avviene con le modalità ed i termini definiti nel programma di formazione di cui all'accordo previsto dall'articolo 26, comma 5, della legge regionale n. 18/2015.

Art. 5

Modalità per la presentazione della domanda d'iscrizione nell'elenco regionale

1. La domanda d'iscrizione nell'elenco regionale, sottoscritta digitalmente e corredata dagli elementi comprovanti il possesso dei requisiti richiesti, è presentata alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, utilizzando la modulistica, ivi pubblicata, approvata con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali.

2. Il modello di domanda è definito in accordo con gli Ordini e deve essere corredato dal curriculum vitae del richiedente.

Art. 6

Accertamento del possesso dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco regionale

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2, della legge regionale n. 18/2015 è

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

accertato nei confronti di tutti i richiedenti prima dell'inserimento nell'elenco regionale, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali verifica l'iscrizione al registro dei revisori legali o all'Ordine e il conseguimento dei crediti formativi previsti, nonché acquisisce altri dati utili, sulla base di informazioni periodiche comunicate dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti, previo accordo con i medesimi.

2. In qualsiasi momento la Regione può effettuare controlli a campione per accertare la veridicità delle informazioni fornite dagli interessati, in accordo con gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti.

Art. 7
Formazione, contenuto e pubblicità dell'elenco regionale

1. L'elenco regionale è formato entro la data stabilita con decreto del Direttore centrale competente in materia di autonomie locali, con l'inserimento dei richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, che presentano domanda entro la data stabilita con il medesimo decreto.

2. Per ciascun revisore l'elenco regionale riporta:
a) il nome, il cognome, il luogo, la data di nascita e il codice fiscale;
b) la residenza;
c) la data e il numero d'iscrizione nel registro dei revisori legali o all'Ordine.

3. L'elenco regionale è stilato in ordine alfabetico e reso pubblico in forma sintetica sulle pagine del sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alla Autonomie locali, con effetti di pubblicità legale ai sensi dell'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile).

Art. 8
Aggiornamento dell'elenco regionale

1. Ai fini dell'aggiornamento annuale dell'elenco regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2018, le domande di iscrizione sono presentate dal 1° gennaio al 31 ottobre di ogni anno e l'inserimento avviene entro il 31 dicembre.

2. Il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti iscritti è subordinato al permanere del possesso dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento, da attestare con dichiarazione sostitutiva mediante funzionalità pubblicate sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, da trasmettere alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, dal 1 al 31 ottobre di ogni anno. La mancata trasmissione della dichiarazione sostitutiva nei termini previsti comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

Art. 9
Sorteggio dei revisori

DOCUMENTO PRIVO DI VALORE LEGALE

1. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali, su richiesta dell'ente locale interessato, pubblica sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la manifestazione di disponibilità a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente e ne dà comunicazione agli Ordini. La manifestazione di disponibilità da parte dei soggetti interessati deve essere presentata entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso, esclusivamente in modalità telematica, tramite accesso al sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.

2. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della manifestazione di disponibilità, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali, verifica anche mediante gli Ordini e gli Uffici ministeriali competenti la sussistenza di eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale a carico di coloro che hanno presentato la manifestazione di disponibilità.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali procede al sorteggio dei nominativi dei revisori, che formano la rosa di nove in caso di collegio e di tre in caso di organo monocratico, nel rispetto della previsione di cui all'articolo 27, comma 4, della legge regionale 18/2015, mediante la procedura informatizzata attivata a tal scopo.

4. I nominativi sorteggiati sono comunicati agli interessati e all'ente locale richiedente per la successiva nomina e conferimento dell'incarico. Gli esiti del sorteggio sono pubblicati sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali.

5. Nel caso in cui a carico dei soggetti sorteggiati ai sensi del comma 3 risultino eventuali situazioni di sospensione dall'esercizio professionale, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali comunica all'ente locale interessato i nominativi e procede ad effettuare un nuovo sorteggio tra i restanti soggetti che avevano manifestato la volontà a ricoprire l'incarico.

6. Nel caso in cui nessun soggetto manifesti la propria disponibilità ai sensi del comma 1, la struttura regionale competente in materia di autonomie locali provvede a ripubblicare, per altri 15 giorni, sul sito internet istituzionale della Regione, alla sezione dedicata alle Autonomie locali, l'avviso per la presentazione della domanda a ricoprire l'incarico di revisore economico-finanziario dell'ente locale richiedente. Qualora nessun soggetto manifesti la propria disponibilità a ricoprire l'incarico, il sorteggio viene effettuato tra tutti i soggetti inseriti nell'elenco.

Art. 10
Nomina dei revisori e composizione del collegio

1. L'ente locale nomina l'organo di revisione scegliendolo tra i soggetti sorteggiati ai sensi dell'articolo 9.

2. Nel caso di composizione collegiale dell'organo di revisione, l'atto di nomina può includere un solo componente del collegio scelto tra i soggetti inseriti temporaneamente nella fascia 2, ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

3. Le funzioni di presidente del collegio sono svolte dal componente che risulta aver ricoperto il maggior numero di incarichi di revisore presso enti locali nei dieci anni precedenti all'anno di nomina, nonché in possesso del maggior numero di crediti formativi

DOCUMENTO UFFICIALE Regionale

conseguiti nel medesimo triennio. In caso di egual numero di incarichi ricoperti, si tiene conto della maggior dimensione demografica degli enti presso cui è stato svolto l'incarico.

4. L'ente locale deve comunicare, anche in modalità telematica, il conferimento dell'incarico di revisore alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali.

Art. 11
Cancellazione e sospensione dall'elenco regionale

1. La mancata dimostrazione del permanere dei requisiti di cui all'articolo 26, comma 2 della legge regionale n. 18/2015 e agli articoli 3 e 4 del presente regolamento come previsto all'articolo 8, comma 2, del medesimo regolamento, comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

2. Il venir meno dell'iscrizione nel registro dei revisori legali e all'Ordine, nonché il verificarsi delle condizioni di cui all'articolo 248 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), comporta la cancellazione dall'elenco regionale.

3. La struttura regionale competente in materia di autonomie locali acquisisce dagli Ordini e dagli Uffici ministeriali competenti le informazioni relative ad eventuali situazioni di sospensione dell'iscrizione agli Ordini medesimi o al registro dei revisori legali.

Art. 12
Disposizione transitoria

1. L'elenco regionale diviene operativo a decorrere dal 1° settembre 2017.

2. In sede di prima applicazione le domande per l'iscrizione nell'elenco regionale devono essere presentate alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali dal 15 aprile al 15 maggio 2017 e l'inserimento avviene entro il 31 agosto 2017.

3. In sede di formazione dell'elenco regionale, i richiedenti l'iscrizione devono aver conseguito i trenta crediti formativi previsti dall'articolo 4, comma 1, nel triennio 2014–2016.

4. In attesa di definire, entro il 31 dicembre 2017, il programma di formazione per l'anno 2018, per il mantenimento nell'elenco regionale dei soggetti già iscritti nell'anno 2017 e per l'inserimento di nuovi soggetti nel 2018, sono ritenuti validi i crediti formativi conseguiti partecipando a corsi in materia di contabilità pubblica e gestione economico finanziaria degli enti locali nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre 2017.

Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: SERRACCHIANI

29 MARZO 2017

SALA CONVEGNI BANCA POPOLARE DI VERONA
San Cosimo 10 VERONA

14,30 registrazione partecipanti
15,00 inizio dei lavori
16,30 pausa lavori
16,45 ripresa lavori
18,30 chiusura dei lavori

LEGAL RISK, EVOLUZIONE *e* PRESIDI *di* CONTROLLO

Intervengono

Avv. **Marco Rossi** (Studio RR&P)
Avv. **Paola Maria Di Leonardo** (Banco Popolare)

Programma

Avv. **Marco Rossi**

RISCHIO LEGALE COME RISCHIO LIQUIDO

- **Rischio legale: definizioni**
- **Connessione tra rischi operativi, legali, reputazionali e di compliance**
- **Contenzioso legale: profili evolutivi e problemi generali per il sistema bancario**

Avv. **Paola Maria di Leonardo**

GESTIONE E MISURAZIONE DEL RISCHIO LEGALE PER LA BANCA

- **Dinamica del contesto giuridico di riferimento**
- **L'entropia positiva del rischio legale e reputazionale: tasso di informazione (o di incertezza) che crea un "sistema" nel tempo**
- **Sistemi di misurazione e gestione del rischio operativo**
- **Incidenza prospettica sul piano patrimoniale e strategico**

·alma iura
A VIA PER VIA

GRUPPO 24 ORE

Iscrizioni e informazioni
Barbara Stocchero Centro Studi Alma Iura
mail formazione@almaiura.it
cell. 045 8033707

Riferimento commerciale
Sebastiano Visentin DM Rete Legale – Il Sole 24 ORE Trading Network
cell. 348 384 1624 **mail** sebastiano.visentin@ilsole24ore.com

Il convegno è stato accreditato dall'Ordine degli Avvocati di Verona con 3 CFP; è stato richiesto l'accredito all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Verona.

e con il sostegno di

Incontro formativo

I profili di responsabilità degli organi societari e il modello cooperativo

Programma:

14.30 – Registrazione partecipanti e Saluti

14.50 - Le tipologie di responsabilità degli amministratori
avv. Fleur Casanova

15.30 - I profili di responsabilità penale degli organi sociali
avv. Carlotta Campeis

16.10 - La crisi d'impresa e l'azione di responsabilità
dott. Piergiorgio Renier

16.50 – **Pausa caffè**

17.10 - La responsabilità dei revisori di cooperative
(In fase di individuazione)

17.50 - La valutazione giudiziale dei profili di responsabilità di amministratori, sindaci e revisori di cooperative
dott. Gianfranco Pellizzoni

18.30 – Chiusura lavori

Moderatore:

dott. Giuseppe Graffi Brunoro – *Presidente Confcooperative Fvg*

Sede:

Sala Paolino d'Aquileia – via Treppo, Udine (ingresso al parcheggio riservato da via Treppo fino ad esaurimento posti disponibili)

Data:

lunedì 10 aprile 2017 dalle ore 14.30 alle ore 18.30

In fase di accreditamento per crediti formativi da parte dell'ODCEC e degli Avvocati di Udine